



## SOMMARIO :

<b>SALUTE E SICUREZZA:</b> <i>si applichi la legge!</i>	<u>1</u>
<b>D.LGS.81/08:</b> <i>alle aziende viene concessa una miniproroga</i>	<u>2</u>
<b>SALDATURA E TAGLIO:</b> <i>informazioni utili dalla SAFRO</i>	<u>3</u>
<b>SICUREZZA EDILIZIA:</b> <i>libretto informativo per gli immigrati</i>	<u>4</u>
<b>SGSL:</b> <i>chi lo adotta ha diritto al bonus-malus INAIL</i>	<u>4</u>
<b>AMIANTO KILLER</b> <b>ANCHE A VERONA?</b>	<u>5</u>
<b>APPALTI:</b> <i>è il committente il garante della salute e sicurezza dei lavoratori</i>	<u>7</u>

**Eventi, convegni e...** 8

Stampato in proprio in  
Via L. Settembrini, 6 – Verona  
[www.cgilverona.it](http://www.cgilverona.it)

**045 . 8674669**

## SALUTE E SICUREZZA : SI APPLICHI LA LEGGE !

Il 15 gennaio 2009 il Ministero del Lavoro ha concluso il confronto iniziato lo scorso anno con le parti sociali a cui ha chiesto di sottoscrivere un "Avviso Comune per le modifiche e/o integrazioni al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.



Dal momento che il ministro Sacconi non ha partecipato all'incontro non si sa quali siano le reali intenzioni del Governo in merito alle modifiche al cosiddetto Testo Unico che riteniamo significativo per la tutela dell'integrità psico-fisica di chi lavora.

Nel merito la CGIL ha sostenuto che non ci sono le condizioni per sottoscrivere l'Avviso Comune sia per la mancanza di conoscenza delle effettive volontà del Governo (al tavolo è sempre stato detto che l'eventuale Avviso Comune non sarebbe stato esaustivo delle modifiche)

sia per il merito: basti citare, tra le altre, la previsione di visita medica preventiva ai fini dell'assunzione da parte del medico competente (di fiducia del datore di lavoro) in violazione dello Statuto dei Lavoratori.

La CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali confederali, aveva condiviso il senso e l'asse portante del D.Lgs.81/08 entrato in vigore il 15 maggio dell'anno scorso, così come il metodo di confronto costante tra istituzioni e parti sociali a suo tempo adottato che aveva prodotto il Testo Unico, punto di equilibrio tra le istanze delle parti.

La CGIL conferma quei giudizi. E' sulla base di questa valutazione che la CGIL ha continuato a chiedere la piena applicazione del D.Lgs 81/08, attraverso la predisposizione dei provvedimenti attuativi. E' in questo contesto, in cui il Governo continua a non dare attuazione al D.Lgs 81/08 e anzi ne proroga i termini di entrata in vigore e ne prevede deroghe, che si colloca la vicenda dell'Avviso Comune - richiesto dallo stesso Governo alle parti sociali - finalizzato a modificare il provvedimento.

Dal momento che l'Avviso Comune non è stato formalmente firmato da nessuno non si conosce l'uso futuro che il Governo intende farne. La CGIL ritiene assolutamente indispensabile che il Governo attui il D.Lgs.81/08 senza ulteriori ritardi al fine di migliorare la salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.

## **D.LGS.81/08 : ALLE IMPRESE VIENE CONCESSA UNA MINIPROROGA**

Alla fine il cosiddetto decreto "mille proroghe" di fine anno, varato dal Consiglio dei Ministri il 18 dicembre 2008 (v. RLS NEWS dicembre 2008), è giunto puntuale anche se leggermente ridimensionato nei contenuti.

Infatti attraverso il Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008, il Governo Berlusconi ha prorogato solo alcuni obblighi come ad esempio quello di (ri)valutazione del rischio secondo i nuovi parametri imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 (c.d. T.U.).

Si tratta quindi di una semi proroga in quanto fa riferimento alle sole disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, "concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa".

Tale proroga consente quindi ai Datori di lavoro che non l'avessero già fatto di effettuare tale valutazione entro il 16 maggio 2009 (merita di essere ricordato, ancora una volta a tal proposito, che nella prima stesura del D.L. in esame, l'art. 32 sanciva un rinvio, al 30 giugno 2009, complessivo e generalizzato dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per l'elaborazione del documento sulla valutazione dei rischi e con essi delle relative sanzioni).



Dal 1 gennaio 2009 è entrata quindi in vigore il nuovo obbligo di valutazione dei rischi facendo uscire di scena definitivamente il D.Lgs. n. 626/1994.

Secondo i nuovi parametri, stabiliti dall'art. 28, comma 1 e 29, il datore di lavoro è ora obbligato ad elaborare il Documento (DVR) conformemente ai nuovi contenuti e alle nuove modalità disposte dal comma 2 dello stesso articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e da tutti gli articoli aventi come oggetto la valutazione dei rischi specifici presenti nei c.d. "Titoli tecnici".

Dal 1 gennaio 2009 risultano del tutto pretendibili anche quegli adempimenti che, pur non espressamente ricompresi nella nuova valutazione dei rischi, da essa logicamente e giuridicamente discendevano e che, si riteneva, fossero stati anch'essi, conseguentemente, differiti.



Gli obblighi relativi alle misure informativo-formativo-addestrative dei lavoratori (in particolare dei preposti, ma anche dei dirigenti) sui Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva e quelli relativi alla sorveglianza sanitaria, ecc., derivanti dalla nuova valutazione dei rischi sono adesso del tutto vincolanti.

Il Governo ritenendo, conformemente al tenore della bozza di avviso comune a cui stava lavorando assieme alle parti sociali, la valutazione dello stress lavoro correlato

bisognosa di un ulteriore approfondimento, viste le difficoltà interpretativo-applicative manifestate in materia dalla dottrina, non solo giuslavoristica e relative all'esatta portata di questa peculiare fonte di pericolo lavorativo, alla valutazione del rischio di esposizione ad essa e alle conseguenti misure di salute e sicurezza, evidentemente in attesa di varare il decreto legislativo correttivo previsto, entro un anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. delegato, dalla legge delega (L.123/07), concede alle aziende un periodo aggiuntivo di riflessione, di analisi, di rilevazioni e di elaborazione, sancendone l'obbligatorietà e il conseguente inserimento nel DVR degli specifici criteri di analisi, nonché delle misure preventivo-protettive relative, soltanto a partire dal 16 maggio prossimo.

Anche l'obbligo che il DVR abbia data certa gode dello stesso rinvio al 16 maggio 2009.

La definizione e la verifica del vincolo di forma della data "certa" del DVR di cui all'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, ha rappresentato e rappresenta un'evidente problema interpretativo-applicativo.

Con tutta probabilità questo rinvio permetterà l'emanazione di un decreto correttivo che risolva il dilemma su cosa si debba intendere per "data certa" del DVR.

Il DVR, diversamente dalla delega di funzioni di cui all'art. 16 caratterizzata dalla "data certa" ma sostanzialmente statica visto che la sua apposizione risulta piuttosto agevole, è, invece, intrinsecamente, necessariamente, dinamico e per ciò stesso frequentemente modificabile, risultando del tutto inadatto all'apposizione di una data complessivamente e costantemente "certa".



Merita precisare altresì la proroga (anch'essa al 16 maggio 2009) delle disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n.81/2008, già prorogati al 1 gennaio 2009 dal D.L. 97 del 5 giugno 2008, poi convertito nella precedentemente citata legge n. 129 del 2 agosto 2008.

Si tratta dell'obbligo di comunicazione all'INAIL, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni, nonché del divieto di effettuazione della visita medica preassuntiva di idoneità alla mansione.

## SALDATURA E TAGLIO: INFORMAZIONI UTILI DA SAF-FRO

Segnaliamo il sito della SAF-FRO, un'importante società presente sui mercati della saldatura europea, formatasi dall'unione della SAF (Soudure Autogène Française) e della FRO (Fabbriche Riunite Ossigeno) che dal 1993 si sono inserite nel gruppo Air Liquide Welding.



Oltre agli aspetti commerciali (soluzioni, processi, gas, attrezzature e prodotti di consumo globali) il sito offre molti strumenti utili ed efficaci nell'informazione e formazione in saldatura e taglio. Nell'area "Sicurezza in saldatura" si trovano:

- Il poster "Più sicurezza in saldatura", documento che raccoglie le domande più comuni, e dà una risposta, sull'utilizzo dei dispositivi di protezione da utilizzare in saldatura ad arco ed in saldatura e taglio alla fiamma
- L'e-book "Io saldo in sicurezza", una raccolta di consigli utili per la saldatura alla fiamma



Si possono inoltre reperire altre informazioni riguardanti:

- alcuni "Link utili" come quello relativo alla "Campagna europea sulla valutazione dei rischi" quello che permette di accedere alle memorie del focus day regionale "Saldatura e ambiente" sulla salute e sicurezza nel mondo della saldatura svoltosi a Vicenza lo scorso anno.
- la "Check-list" della sicurezza in saldatura ad arco e in saldatura/taglio ossiacetilenico

Fonte: <http://www.saf-fro.it/it/about-saf-fro/piu-sicurezza-in-saldatura.html>

## SICUREZZA EDILIZIA: UN LIBRETTO INFORMATIVO PER GLI IMMIGRATI

L'assessorato regionale ai flussi migratori del Veneto, partendo dal presupposto che le morti sul lavoro in Italia sono il doppio degli omicidi, ha presentato uno strumento informativo per i lavoratori stranieri per aiutarli a prevenire gli infortuni nei cantieri edili.

Si tratta di un manuale tascabile, intitolato "La sicurezza non è un hobby, è la vita", i cui interventi informativi sono veicolati soprattutto mediante illustrazioni a vignette e brevi spiegazioni in quattro lingue (albanese, rumeno, inglese e arabo) per facilitare la comprensione dei contenuti da parte di utenti di lingua e nazionalità diverse.

Il lavoro è stato affidato ad uno studio privato di ingegneria ed ha visto il contributo dell'Associazione dei costruttori edili ANCE, di Confartigianato e di CNA del Veneto.

Secondo la Regione questa iniziativa rientra fra le azioni tese a migliorare il grado di integrazione degli immigrati che nel Veneto sono ormai più di 400 mila, appartenenti a più di 120 etnie diverse.

Nel settore dell'edilizia, in particolare, la manodopera è per il 50% costituita da lavoratori stranieri e spesso gli incidenti sul lavoro sono dovuti proprio alla cattiva conoscenza della lingua italiana e alla difficoltà di capirsi.

L'assessorato regionale ritiene che per migliorare la sicurezza servirebbero poche regole ma chiare, come si è cercato di fare con questo libretto in cui il caposquadra "Armando" accompagna il lettore in un percorso finalizzato a far acquisire, attraverso le immagini, corretti comportamenti nell'ambiente di lavoro. Regole da rispettare indipendentemente dalla nazionalità, perché "non c'è prezzo per la vita umana, di qualunque colore essa sia". Il volumetto è stato stampato in 50 mila copie.



**Riferimento:** [Comunicato n. 81/2009 FL. MIGR](#)

## SGSL: L'ADOZIONE DA DIRITTO AL BONUS-MALUS INAIL



L'INAIL fa sapere che le aziende del comparto petrolifero e del settore energetico che abbiano adottato Sistemi di Gestione Integrati Salute Sicurezza conformi alle linee guida Uni-Inail hanno titolo per accedere al bonus malus.

Inoltre l'istituto assicurativo informa che sono state realizzate e pubblicate sul sito INAIL le linee di indirizzo SGI-AE - Sistema di gestione integrato salute sicurezza - Ambiente energia allo scopo di sviluppare, per le aziende del comparto petrolifero e del settore energetico, un sistema di gestione conforme alle linee guida UNI

INAIL, alla OHSAS 18001, per quanto attiene alla Sicurezza e Salute sul Lavoro e alla ISO-EN-UNI 14001, per quanto attiene alla protezione ambientale.

I sistemi di Gestione integrati realizzati dalle aziende in conformità alle linee di indirizzo in argomento soddisfano i requisiti della sezione "A" lettera b) del modulo OT 24. Pertanto, la concreta applicazione da parte delle imprese va considerata condizione sufficiente per la concessione della riduzione del premio assicurativo. Confindustria Energia ha reso nota l'intenzione di procedere alla sperimentazione applicativa su unità produttive di alcune aziende del comparto, anche con l'assistenza di professionisti della CONTARP. Si fa presente, infine, che le istruzioni alla compilazione del modulo OT 24, sono state opportunamente aggiornate.

**Riferimenti:** [INAIL, nota 13 gennaio 2009, prot. 477](#)

## AMIANTO KILLER ANCHE A VERONA?



Come si sa l'amianto, nelle sue diverse forme, è stato utilizzato nel passato fino all'inizio degli anni 90 allorquando l'Italia ha iniziato a recepire le direttive comunitarie che ne hanno vietato l'estrazione, il commercio e l'uso.

L'IVRES della CGIL di Verona in collaborazione con l'INCA e la Confederazione ha organizzato un incontro con Giampiero Rossi, l'autore del libro "La lana della Salamandra", per ripercorrere assieme l'inchiesta relativa alla strage procurata dalla Eternit di Casale Monferrato in Piemonte.

Al convegno, che si è svolto Venerdì 23 gennaio 2009 in una sala della palazzina del "Quadrante Servizi" di Verona, hanno partecipato diversi delegati sindacali delle fabbriche veronesi dove l'amianto è stato utilizzato per decenni.

In provincia di Verona le aziende che sono state interessate dal fenomeno si possono suddividere in cinque macrosettori: trasporti, termomeccanico, siderurgico, vetriere ed edilizia anche se sono stati coinvolti tantissimi altri comparti attraverso il cosiddetto rischio indiretto generato dall'esposizione indotta.

**Tabella 1: Aziende della provincia di Verona tra i cui dipendenti sono insorti almeno due casi di mesotelioma (dicembre 2008)**

Nell'ambito dell'incontro i diversi relatori, che si sono alternati nella tavola rotonda egregiamente

Denominazione	Attività produttiva	Sede	ULSS	Periodo di attività	Dipendenti	domande L.257/92	N°
Officine Ferroviarie Veronesi (Off. Galtarossa, Gruppo Biasi)	Costruzione e riparazione mezzi ferroviari	Verona	20	1901 -	400 nel settore ferroviario (1976)	Si	9
Ferrovie dello Stato	Officina Grandi Riparazioni	Verona	20	1847 -	1165 noti		8
Zuccherificio di Legnago	Produzione zucchero	Legnago (VR)	21	1897-1963			7
Cartiere Fedrigoni	Produzione carta	Verona	20	1961-	213 nel 1997	Si	4
Riello	Produzione condizionatori d'aria	Legnago (VR)	21	1961-			4
Anticromos	Produzione carbone attivo	Legnago (VR)	21	1936-1993	60/70 nel 1948		3
Recchia Angelo e Figlio	Impresa edile	Verona	20	1940-1989			3
Tiberghien Manifattura tessile (F.lli Tiberghien)	Tessile	Verona	20	1925-	224 nel 2001		3
AGSM - Azienda Servizi Generali Municipalizzati	Distribuzione acqua e gas	Verona	20	1931-	circa 250		2
Antonello & Orlandi (Industrie Orlandi)	Produzione forni per panificazione	Verona	20	1945-1968 *			2
Edilbeton	Produzione manufatti edili	Verona	20	1949-2003			2
Industrie Meccaniche Legnaghese (Fonderie Sime)	Produzione caldaie	Legnago (VR)	21	1933- *	442 nel 2001		2
SFP dei F.lli Parolin	Produzione cemento - amianto	Villafranca di Verona (VR)	22	1975-1992	41 dal 1974 al 1992		2
Smano Lorenzo	Impresa edile	Verona	20	1954-1966 *			2

coordinata dalla preparatissima Gabriella Poli presidente dell'IVRES, hanno cercato di rispondere all'inquietante, quanto provocatorio, quesito "Ma l'amianto ha colpito anche a Verona?"

Paolo Righetti a nome della segreteria CGIL di Verona ha spiegato che i morti per amianto documentati in provincia di Verona sono stati 140 anche se il loro numero è senz'altro più alto e destinato a crescere.

Inoltre ha reso noto che lo SPISAL di Verona ha gestito negli scorsi anni un programma di sorveglianza sanitaria che ha interessato 230 lavoratori ex esposti alle temibili fibre dell'amianto. Le

malattie diagnosticate a questi lavoratori hanno riguardato prevalentemente l'apparato respiratorio: 33 casi di placche pleuriche, 2 asbestosi e 27 nodulazioni.

Grazie ad un accordo regionale la sorveglianza sanitaria continuerà ad essere garantita in modo gratuito a chiunque si ritenga essere stato esposto nel passato ad amianto.

Per questo l'INCA, che ha gestito circa 770 pratiche di lavoratori che ritengono di essere stati esposti all'amianto, si farà carico di contattare gli ex esposti per informarli di questa opportunità che assumerà l'importante ruolo di prevenzione secondaria e terziaria per la loro salute.



Il dottor Enzo Merler responsabile del Registro dei Mesoteliomi della Regione del Veneto nell'illustrare i tassi standardizzati, relativi al periodo 1988-2002, ha rassicurato che l'incidenza del mesotelioma maligno di Verona è nettamente più bassa di altre province venete che vedono primeggiare Venezia, Padova, Treviso e Vicenza.

Purtroppo l'andamento temporale in Veneto dell'incidenza e della mortalità è in costante crescita (il picco è atteso per il 2015). Inoltre secondo lo studioso dovrebbero essere riconosciuti, come Malattie Professionali, anche quei tumori correlati all'esposizione all'amianto che l'INAIL spesso attribuisce invece al fumo da sigaretta.


Secondo il Dottor Merler i dati registrati permettono di sostenere che senza l'esposizione ad amianto, il Mesotelioma Pleurico Maligno sarebbe una malattia praticamente inesistente e che nonostante la messa al bando dell'amianto dal 1992 il temibile tumore continuerà ancora ad insorgere.

Nelle conclusioni Gloria Malaspina, dell'INCA Nazionale, prendendo spunto dall'esperienza amianto, ha sollecitato le strutture sindacali ad occuparsi di tutte le sostanze cancerogene che oggi, grazie al Testo Unico sulla sicurezza, devono essere censite e valutate per ottemperare al precetto della massima prevenzione possibile del rischio professionale.

Anche se l'ingegneria genetica sta per fornire una valida risposta alla richiesta di nuove fibre in grado di sostituire la temibile fibra killer purtroppo dell'amianto ne sentiremo parlare ancora per parecchio tempo.

Sicuramente le nuove fibre (che potremmo definire "biogeniche" dal momento che la loro struttura è essenzialmente amminoacidica riproducendo la composizione del filo della tela di ragno) sono molto resistenti, visto che stanno già sostituendo il kevlar nei giubbotti antiproiettile dell'esercito USA, però le fibre dell'amianto non ci abbandoneranno mai completamente.

La triste conferma ci viene ad esempio dall'amianto serpentino presente nelle rocce che costituiscono in buona parte le Alpi Cozie e Graie, anche superficialmente, per cui l'azione meteorica ed il dilavamento, l'opera dell'uomo, insensibilmente ne continuano l'aero - e l'idro - dispersione verso la pianura, e quindi anche verso le nostre città.



Più in generale, si possono ricordare anche i dati presentati dal *National Institute for the Polar Region* giapponese (Kohyama, 1989) che in campioni di ghiaccio antartico scavati 5 m sotto la superficie della calotta, e provenienti da nevi cadute intorno al 1930, hanno trovato acqua da dissoluzione, di fibre di amianto.

Certamente possiamo dire però che oggi, grazie alla legge 257/92 che ha bandito l'amianto, l'esposizione lavorativa è limitata solo ad alcune professioni (addetti alla decoibentazione, alla movimentazione

dei rifiuti contenenti amianto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria in impianti o edifici ancora interessati dalla presenza di amianto). Le stime purtroppo parlano ancora di migliaia di lavoratori esposti ad amianto soprattutto nell'edilizia.

#### Casi di Mesotelioma identificati dal Registro Regionale Veneto (1987 - 2008)

Province	Casi		
	M+F	M	F
Belluno	59	43	16
Padova	323	206	117
Rovigo	64	38	26
Treviso	177	119	58
Venezia	420	331	89
Vicenza	155	121	34
Verona	<b>147</b>	<b>112</b>	<b>35</b>
<b>Totale</b>	<b>1345</b>	<b>970</b>	<b>375</b>

## APPALTI: E' IL COMMITTENTE IL GARANTE DELLA SICUREZZA

Un'altra sentenza della Corte di Cassazione (n. 47370/08, IV sez. penale), ribadisce che il committente è il garante della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.

La sentenza della Suprema Corte, interviene stabilendo il principio secondo cui la stipulazione di un contratto di appalto non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza nei cantieri edili.

Vengono in pratica ribaditi i principi di carattere generale in materia di obblighi di tutela della sicurezza e della salute connessi ai contratti di appalto, nell'ambito di rapporti tra committente ed appaltatore o tra appaltatore subappaltante e subappaltatore, che sono stati suggellati dal D.Lgs. n. 81/2008 attraverso gli articoli 26 e nel titolo IV in tema di coordinamento della sicurezza negli appalti interni e nei cantieri temporanei o mobili.

Nel caso in questione la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del committente e dell'appaltatore, già condannati entrambi sia nel giudizio di I grado che in quello di II grado: il primo per non aver designato il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori, e per non aver verificato l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e il secondo per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e attuazione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.



Questa decisione della Suprema Corte si uniforma ai dettami giurisprudenziali pronunciati nella sentenza della stessa (sezione IV, 14/1/2008 n.8589), in ordine alla rilevanza della colpa nella scelta di un appaltatore (o subappaltatore) inadeguato, carente di idoneità tecnico-professionale nella tutela della salute dei lavoratori, ovvero essendosi comunque, ingerito nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore, avrebbe dovuto "accertarsi che la persona, alla quale si era rivolta, fosse munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, di capacità tecniche e professionali adeguate all'attività commissionata ed avesse la disponibilità dei mezzi tecnici necessari all'esecuzione dei lavori, verificandone la loro rispondenza alle norme di prevenzione degli infortuni". Quanto alla responsabilità dell'appaltatore emerge, nelle conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione, un dato ineludibile, ovvero quello di moltiplicare le posizioni di garanzia imponendo sia al committente che all'appaltatore di cooperare nel comune obiettivo di approntare le necessarie misure di sicurezza per tutti i lavoratori attivi nel cantiere.

Come suddetto questa sentenza s'inserisce, perfettamente, nella logica che ha ispirato l'emanazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che, in controtendenza rispetto al passato, "spinge" il committente ad intervenire nell'attività dell'appaltatore, proprio allo scopo di garantire, congiuntamente e sinergicamente a quest'ultimo, la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

**Riferimenti:** Cassazione penale, Sez. IV, Sentenza 19 dicembre 2008, n. 47370

### EVENTI: CONVEGNI, SEMINARI, RIUNIONI, CORSI, ECC.

MILANO	<i>Modelli di gestione della sicurezza nell'industria e nella piccola e media impresa</i>	Istituto Ambiente Europa	16.2.2009
--------	---	--------------------------	-----------

Ulteriore materiale informativo in materia di salute e sicurezza e' reperibile sul sito della CGIL di VERONA:

<http://www.cgilverona.it/pagina.php?short=&Av=62&Bv=&active=Av&cat=62>